



Antonella Manno
Notario

Repertorio n.11252

Raccolta n. 3090

**ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno ventitre del mese di settembre dell'anno duemilano-
ve.

23 settembre 2009

In Napoli, nel mio studio.

Innanzi a me Antonella Manno, notaio in Napoli con studio ivi
alla via Cuoco n.5, iscritto nel Collegio Notarile dei di-
stretti riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola.

SONO COSTITUITI

- 1) Cantillo Giuseppe, nato a Salerno il 19 marzo 1940 e ivi
residente alla via San Giovanni Bosco n.47, codice fiscale
CNT GPP 40C19 H703T;
- 2) Lissa Giuseppe, nato a Solofra (AV) il 3 aprile 1942 e re-
sidente in Salerno alla via Trucillo Antonio n.34, codice fi-
scale LSS GPP 42D03 I805T;
- 3) Miano Francesco, nato a Pomigliano d'Arco (NA) il 10 di-
cembre 1960 e ivi residente alla via Ercole Cantone n.104,
codice fiscale MNI FNC 60T10 G812J;
- 4) Donise Anna, nata a Napoli il 13 giugno 1972 e ivi resi-
dente alla via Bernardino Rota n.39, codice fiscale DNS NNA
72H53 F839F;

tutti cittadini italiani.

Io notaio sono certo dell'identità personale dei costituiti.

ARTICOLO 1 = COSTITUZIONE

E' costituita tra Cantillo Giuseppe, Lissa Giuseppe, Miano
Francesco e Donise Anna l'Associazione denominata "**Società I-
taliana di Filosofia Morale**".

Gli stessi soci costituiti saranno considerati "soci fondato-
ri".

ARTICOLO 2 = SEDE

L'associazione ha la sede legale in Napoli presso il Diparti-
mento di Filosofia dell'Università di Napoli Federico II, Via
Porta di Massa n.1.

ARTICOLO 3 = SCOPO

L'attività dell'associazione non persegue scopi di lucro.

L'Associazione ha lo scopo di favorire incontri, ricerche
discussioni su temi di carattere scientifico e istituziona-
le.

A tale scopo l'associazione:

- a) promuove convegni, organizza seminari e dibattiti disci-
plinari e interdisciplinari;
- b) può pubblicare un bollettino a diffusione nazionale e in-
ternazionale che dà notizia dell'attività di ricerca svolta
dai soci;
- c) coopera con altre istituzioni e associazioni o società,
nazionali ed internazionali per la realizzazione di obiettivi
comuni.


ARTICOLO 4 = DURATA

REGISTRATO A NAPOLI 3

ATTI

13-10-2009

AL N. 22566/11



La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.
Essa chiude l'esercizio sociale al 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 5 = PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote annuali di associazione che verranno stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo;
- b) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- c) dalle liberalità in favore dell'Associazione;
- d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

ARTICOLO 6 = NORMA TRANSITORIA

I soci fondatori dell'Associazione costituiscono un coordinamento che provvede alla raccolta delle adesioni e nomina un coordinatore al suo interno. Coordinatore e rappresentante legale della società viene nominato Cantillo Giuseppe, il quale convocherà l'assemblea degli associati entro quattro mesi dalla costituzione dell'Associazione al fine di eleggere il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori.

I soci fondatori sono membri di diritto del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 7 = STATUTO

L'associazione è retta, oltre che dal presente atto, dallo statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 8 = RICONOSCIMENTO

Il Presidente dell'Associazione è autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per ottenere l'eventuale riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione nonché ad apportare al presente atto ed all'allegato statuto, tutte quelle modifiche che venissero richieste dagli organi competenti.

ARTICOLO 9 = SPESE

Le spese del presente atto e sue consequenziali sono a carico dell'associazione.

Del presente atto, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia e integrato a mano da me notaio, ho dato lettura, senza l'allegato in quanto espressamente dispensato, ai costituiti che l'approvano e lo sottoscrivono con me notaio nei modi di legge, unitamente all'allegato.

Consta di due fogli per facciate quattro.

Sottoscritto alle ore tredici e quindici.

F.TO: CANTILLO GIUSEPPE, LISSA GIUSEPPE, MIANO FRANCESCO E DONISE ANNA

(L.S.) ANTONELLA MANNO NOTAIO



Antonella Manno
Notaio

Allegato "A" all'atto repertorio n. 11252 raccolta n. 3090
STATUTO

ART. 1

È costituita l'Associazione Culturale denominata "**Società Italiana di Filosofia Morale**".

ART. 2

L'Associazione ha sede legale in Napoli presso il Dipartimento di Filosofia dell'Università di Napoli Federico II, Via Porta di Massa, 1 - 80133 Napoli.

ART. 3

L'attività dell'Associazione non persegue scopi di lucro.

ART. 4

La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione non potrà sciogliersi che per decisione di un'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

OGGETTO SOCIALE

ART. 5

L'Associazione ha lo scopo di favorire incontri, ricerche e discussioni su temi di carattere scientifico e istituzionale.

A tale scopo la Società:

- a) promuove convegni, organizza seminari e dibattiti disciplinari e interdisciplinari;
- b) può pubblicare un bollettino a diffusione nazionale e internazionale che dà notizia dell'attività di ricerca svolta dai soci;
- c) coopera con altre istituzioni e associazioni o società, nazionali ed internazionali per la realizzazione di obiettivi comuni.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 6

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei conti.

ASSEMBLEA DEI SOCI


ART. 7

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci che siano in regola con i doveri derivanti dall'iscrizione all'Associazione. In essa ogni Socio può rappresentare non più di altri due Soci, mediante deleghe individuali sottoscritte.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci si riunisce dietro deliberazione del Consiglio Direttivo per l'approvazione dei bilanci (consuntivo e preventivo), per l'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti.

L'Assemblea Straordinaria dei Soci è convocata per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o all'eventuale relativo regolamento e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci viene convocata dal Pre-



sidente mediante lettera ordinaria recapitata anche a mano, o via e-mail, indirizzata a tutti i Soci, con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo sulla data dell'adunanza e con la notifica dell'ordine del giorno.

L'Assemblea Straordinaria dei Soci viene convocata dal Presidente per decisione del Consiglio Direttivo.

ART. 8

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto a partecipare all'Assemblea. Per le sue decisioni è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci in prima convocazione, e con la presenza di almeno un terzo dei soci in seconda convocazione. Per le sue decisioni è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 9

Possono fare parte dell'Associazione in qualità di soci di diritto gli studiosi di filosofia morale che appartengano o siano appartenuti ai ruoli di professore o ricercatore delle università italiane o degli Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche e che intendano contribuire all'attività della Società in vista della realizzazione dei suoi scopi. Inoltre, possono essere ammessi a fare parte dell'Associazione in qualità di soci gli studiosi le cui richieste di ammissione siano state accolte dal Consiglio Direttivo e ratificate dall'assemblea.

Ogni socio ha diritto di voto nelle Assemblee. Ogni Socio è tenuto a versare ogni anno una quota associativa. L'importo delle quote e i relativi termini di pagamento vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 10

I soci si distinguono in ordinari e fondatori. Sono soci fondatori coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo dell'Associazione.

ART. 11

La qualifica di socio si perde:

- a) per morosità protratta;
- b) per gravi atti contrari allo spirito e alle finalità dell'Associazione.

L'esclusione è deliberata con effetto immediato dal Consiglio Direttivo, salvo ratifica dell'Assemblea.

ART. 12

La qualità di Socio non è trasmissibile. I Soci che abbiano receduto o siano stati radiati non possono richiedere le quote versate e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 13

Il Consiglio Direttivo è composto da sette a ventuno membri eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea tra i propri soci. Spetta all'assemblea determinare il numero dei membri.

Per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo ogni Socio può esprimere tre preferenze. In caso di parità si considera l'anzianità.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto dal presente Statuto è tassativamente demandato all'Assemblea dei Soci, al Presidente e al Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 14

L'adunanza del Consiglio Direttivo è valida quando intervengono almeno la metà dei suoi membri e uno di essi sia il Presidente o il Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno cinque membri dello stesso. Le decisioni si prendono a semplice maggioranza di voti e, in casi di parità, prevale il voto del Presidente o del Vice Presidente che lo sostituisce.

Per la partecipazione al Consiglio Direttivo non sono ammesse deleghe.

ART. 15

Il Consiglio Direttivo dà esecuzione all'oggetto sociale e prende le deliberazioni relative; approva le domande di ammissione dei Soci secondo quanto stabilito dall'articolo 9; stabilisce le quote annuali di associazione; elegge al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

L'eventuale accettazione di disposizioni o lasciti testamentari che dovessero prevedere oneri per l'Associazione dovrà essere subordinata a una delibera di accettazione da parte del Consiglio Direttivo.

Uno o più delegati tra i membri del Consiglio Direttivo possono depositare la propria firma insieme a quella del Presidente e del Tesoriere per la gestione dei conti correnti bancari e postali.

ART. 16

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. I singoli membri possono essere rieletti.

ART. 17

Il Segretario tiene il libro dei verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo, l'archivio, il libro dei Soci e i timbri dell'Associazione.

ART. 18

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione secondo le delibere del Consiglio Direttivo, e particolarmente: tiene il Registro di Cassa, riscuote le entrate, esegue i pagamenti, predispone i bilanci annuali (consuntivo e preventivo), ha facoltà di gestire i conti correnti bancari e postali de-

positando la propria firma insieme a quella del Presidente ed, eventualmente, di uno o più delegati tra i membri del Consiglio Direttivo.

PRESIDENTE

ART. 19

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Dura in carica per la durata del Consiglio Direttivo che lo ha eletto e, a fine mandato, può essere rieletto per un solo altro mandato.

ART. 20

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di suo impedimento o di assenza, la firma e la rappresentanza legale spettano al Vice Presidente.

ART. 21

Il Presidente convoca l'Assemblea dei Soci, presiede il Consiglio Direttivo, deposita la propria firma insieme a quella del Tesoriere e di uno o più delegati tra i membri del Consiglio Direttivo per la gestione dei conti correnti bancari e postali.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 22

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, che durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Il Collegio dei Revisori è eletto dall'Assemblea dei Soci. Per l'elezione ogni Socio può esprimere due preferenze: risultano eletti i primi tre votati, mentre i successivi due sono i membri supplenti.

PATRIMONIO E GESTIONE FINANZIARIA

ART. 23

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote annuali di associazione;
- b) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- c) dalle liberalità in favore dell'Associazione;
- d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

La gestione finanziaria dell'Associazione avviene entro i limiti del bilancio preventivo; il Consiglio Direttivo è tenuto, sotto la propria responsabilità, a giustificare eventuali spese eccedenti tale limite. I bilanci, consuntivo e preventivo, predisposti dal Consiglio, sono sottoposti ogni anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. L'esercizio finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare.

ART. 24

Tutti i beni mobili ed immobili dell'Associazione, compresi quelli acquisiti dal concorso dei Soci, sono di proprietà dell'Associazione. Qualunque atto giuridico che ad essi si

riferisca (alienazione totale o parziale, accrescimenti, ipoteche, cessione, affitti e quant'altro) deve essere promosso dal Consiglio Direttivo previa approvazione dell'Assemblea.

ART. 25

In caso di scioglimento il patrimonio viene devoluto a fini di utilità generali o ad altre Associazioni non a fini di lucro che perseguano obbiettivi analoghi.

ART. 26

Nessuna carica dell'Associazione dà diritto a compensi.

NORMA TRANSITORIA

I soci fondatori dell'Associazione costituiscono un coordinamento che provvede alla raccolta delle adesioni e nomina un coordinatore al suo interno. Il coordinatore convoca l'assemblea dei soci entro quattro mesi dalla costituzione dell'Associazione. I soci fondatori sono membri di diritto del Consiglio Direttivo.

F.TO: CANTILLO GIUSEPPE, LISSA GIUSEPPE, MIANO FRANCESCO E DONISE ANNA

(L.S.) ANTONELLA MANNO NOTAIO

La presente copia, composta di 3
fogli per 7 facciate è conforme al suo
originale munito delle prescritte firme e
rilascia per uso Luca
Napoli, li 12 GEN 2010

